



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 febbraio 2014**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0360 (COD)**

---

---

**5983/1/14  
REV 1**

**LIMITE**

**JUSTCIV 25  
CODEC 277**

**NOTA**

---

della: Presidenza  
al: Gruppo per le questioni di diritto civile (Insolvenza)  
n. prop. Comm.: 17883/12 AVIATION 365 CODEC 3077 + ADD 1 + ADD 2  
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza

---

1. Si trasmette in allegato, per le delegazioni, un testo riveduto della proposta di regolamento.  
L'articolo 1, punti da 21 a 33, è stato rivisto alla luce delle discussioni svoltesi durante la riunione del 21 e 22 gennaio 2014, mentre l'articolo 1, punti da 33 *bis* a 50 *bis* è stato rivisto alla luce delle discussioni svoltesi durante le riunioni del 30 gennaio e del 10 e 11 febbraio 2014.
2. Rispetto alla proposta della Commissione, tutte le soppressioni sono indicate con (...) e le aggiunte **in grassetto**.

2012/0360 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
sentito il garante europeo della protezione dei dati<sup>2</sup>,  
considerando quanto segue:

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

(0) Nel presente regolamento, il termine "curatore" è sostituito dal termine "curatore fallimentare"<sup>3</sup>.

(21) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

*"Articolo 1*

**Campo d'applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali (...), comprese le procedure provvisorie<sup>4</sup>, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza (...) e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito<sup>5</sup>, riorganizzazione o liquidazione,
  - a) il debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un curatore **fallimentare**, oppure
  - b) i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice.<sup>6 7</sup>

---

<sup>3</sup> "Insolvency practitioner" ("curatore fallimentare") dovrebbe essere tradotto in tedesco "Verwalter", in polacco ..., in portoghese.... Si invitano le delegazioni a riflettere se desiderano inserire una traduzione specifica di questo termine nella loro rispettiva versione linguistica.

<sup>4</sup> Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che le "*procedure provvisorie*" di cui alla presente disposizione dovrebbero soddisfare tutti i criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, tenendo presente che l'unica differenza con le procedure d'insolvenza ordinarie è che tali procedure possono, a norma del diritto di taluni Stati membri, essere aperte e condotte per un certo periodo su base provvisoria o temporanea prima che un giudice emetta un provvedimento che conferma il prosieguo delle procedure su base non provvisoria.

<sup>5</sup> Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che il termine "*ristrutturazione del debito*" dovrebbe comprendere, tra l'altro, una riduzione dell'importo che il debitore è tenuto a versare o una proroga del termine di pagamento concesso al debitore.

<sup>6</sup> La prima frase del considerando 10 chiarisce che l'apertura di procedure d'insolvenza disciplinate dal regolamento non richiede necessariamente il coinvolgimento di un'autorità giudiziaria. L'ultima frase del considerando 9 *bis* chiarisce che con il termine "*controllo*" si intendono anche le situazioni in cui il giudice di uno Stato membro interviene esclusivamente se adito su ricorso di un creditore o una parte interessata.

<sup>7</sup> Un considerando dovrebbe inoltre chiarire che i beni e gli affari del debitore sono da intendersi soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice laddove il giudice disponga una sospensione di singole misure di esecuzione nei confronti del debitore e conceda così a quest'ultimo un certo periodo di tempo entro il quale può negoziare un accordo con i suoi creditori.

**Laddove tali procedure possano essere avviate in situazioni in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza, il loro scopo deve essere quello di evitare l'insolvenza<sup>8</sup>.**

Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A.<sup>9</sup>

2. Il presente regolamento non si applica alle procedure (...) **di cui al paragrafo 1** riguardanti
- a) le imprese assicuratrici,
  - b) gli enti creditizi,
  - c) le imprese d'investimento che sono contemplate dalla direttiva 2001/24/CE modificata, e
  - d) gli organismi d'investimento collettivo.

---

<sup>8</sup> Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che il regolamento dovrebbe disciplinare le procedure riguardanti non solo situazioni in cui il debitore attraversa difficoltà finanziarie, ma anche situazioni in cui il debitore può dimostrare di attraversare difficoltà di natura non puramente finanziaria ma che alla fine rischiano di costituire una reale e grave minaccia per la continuità operativa, seppure il loro impatto non si rifletta immediatamente sullo stato patrimoniale del debitore, e di non essere in grado di sormontare tali difficoltà.

Può essere il caso, ad esempio, di un debitore che ha perso un appalto per lui fondamentale.

<sup>9</sup> Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che il regolamento non dovrebbe ricomprendere procedure d'insolvenza di carattere riservato. A norma del diritto di taluni Stati membri, tali procedure possono assumere la forma di trattative tra il debitore e alcuni creditori per trovare un accordo in merito al rifinanziamento o alla riorganizzazione del debitore che sono notificate al giudice ma non rese pubbliche. Benché tali procedure svolgano un ruolo importante in alcuni Stati membri, il loro carattere riservato fa sì che un creditore o un giudice in un altro Stato membro non possano in alcun modo essere al corrente della loro pendenza. Sarebbe pertanto difficile garantire il riconoscimento dei loro effetti in tutta l'Unione europea.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) **["clausola di compensazione per close-out", una clausola contrattuale sulla base della quale, nel caso si verifichi un evento predefinito nella clausola riguardante una delle parti del contratto, le obbligazioni reciproche delle parti che sono coperte dalla clausola, siano esse dovute ed esigibili o meno in quel momento, sono automaticamente o per scelta di una delle parti ridotte a, o sostituite da, un'unica obbligazione netta, mediante novazione, risoluzione o altra modalità, corrispondente al valore complessivo delle obbligazioni combinate, che diviene dovuta ed esigibile da una parte nei confronti dell'altra<sup>10</sup>];<sup>11</sup>**
- 2) **"procedura concorsuale", una procedura d'insolvenza che comprende tutti o una parte significativa<sup>12 13</sup> dei creditori del debitore a condizione che, nel secondo caso, la procedura non pregiudichi i crediti dei creditori non interessati dalla procedura stessa;**

---

<sup>10</sup> Fonte: UNIDROIT 2013 – C.D. (92) 6(a)

<sup>11</sup> Si invitano le delegazioni a valutare se questa definizione, insieme con l'articolo 6 *bis*, debba essere mantenuta nel regolamento.

<sup>12</sup> Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che "una parte significativa dei creditori del debitore" dovrebbe designare i creditori ai quali il debitore deve tutti o una parte sostanziale dei suoi debiti in essere. Il termine dovrebbe altresì comprendere le procedure riguardanti soltanto i creditori finanziari del debitore, purché non vengano pregiudicati gli altri creditori.

<sup>13</sup> Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che le procedure che non comprendono tutti i creditori del debitore dovrebbero avere come obiettivo il salvataggio del debitore. Le procedure che portano ad una cessazione definitiva delle attività del debitore e alla liquidazione dei suoi attivi dovrebbero comprendere tutti i creditori del debitore.

- 3) **"organismi d'investimento collettivo", gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti dalla direttiva 2009/65/CE e i fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti dalla direttiva 2011/61/UE;**
- 4) **"debitore non spossessato", un debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura d'insolvenza che non implica necessariamente la nomina di un curatore fallimentare o il trasferimento integrale dei diritti e doveri di amministrazione dei beni del debitore a un curatore fallimentare e in virtù della quale, quindi, il debitore mantiene un controllo totale o almeno parziale sui suoi beni e affari;**
- a) "procedure d'insolvenza", le procedure elencate nell'allegato A;
- b) "curatore **fallimentare**", (...) qualsiasi persona o organo la cui funzione, **anche a titolo provvisorio**, è
- (i) **verificare e ammettere i crediti fatti valere nelle procedure d'insolvenza; oppure**
  - [ii) aiutare il debitore a trovare un accordo con i suoi creditori; oppure]**<sup>14</sup>
  - iii) amministrare, **in tutto o in parte**, i beni dei quali il debitore è stato spossessato; oppure
  - iv) liquidare i beni di cui al punto iii); oppure
  - v) sorvegliare la gestione degli affari del debitore.

Tali persone e organi sono elencati nell'allegato C; (...)

---

<sup>14</sup> Si invitano le delegazioni a valutare se occorra aggiungere, alla presente definizione, una persona o un organo che aiuta il debitore a trovare un accordo con i suoi creditori, tenendo presente che i curatori fallimentari, compresi le persone e gli organi di cui all'allegato C, devono adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare dagli articoli 31 ss., 39 ss. e 42 *bis* ss. Ciò potrebbe non essere opportuno nel caso di un mediatore.

- c) "giudice",
- (i) (...) **all'articolo (...) 1, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 3 bis, all'articolo 3x, paragrafo 2, all'articolo 3y, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20 bis, paragrafo 1 bis, lettera j), all'articolo 28 bis e all'articolo 29 ter**, l'organo giudiziario **di uno Stato membro**;
  - (ii) **in tutti gli altri articoli, l'organo giudiziario** o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;
- d) "decisione di apertura della procedura d'insolvenza",
- i) la decisione del giudice di aprire una procedura d'insolvenza o di confermarne l'apertura, e
  - ii) la decisione del giudice di nominare un curatore (...) **fallimentare**.
- e) "momento in cui è aperta la procedura d'insolvenza", il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;
- f) "Stato membro in cui si trovano i beni",
- (...) **i)** per le azioni nominative di società, lo Stato membro nel cui territorio si trova la sede statutaria della società emittente;
  - (...) **ii)** per gli strumenti finanziari, **diversi da quelli previsti al punto i)**, la cui proprietà risulta da un'iscrizione in un registro o in un conto tenuto da un intermediario o a suo nome ("strumenti finanziari in forma scritturale"), lo Stato membro in cui è tenuto il registro o il conto nel quale risulta l'iscrizione;

- (...) **iii)** per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio, lo Stato membro indicato nell'IBAN del conto, **oppure, per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio senza IBAN, lo Stato Membro in cui l'ente creditizio presso il quale è depositato il conto ha la sua amministrazione centrale o, qualora il conto sia depositato presso una filiale, un'agenzia o altra sede, lo Stato membro in cui si trovano la filiale, l'agenzia o l'altra sede**<sup>15</sup>;
- (...) **iv)** per i beni e i diritti che il proprietario o titolare fa iscrivere in un pubblico registro, diversi da quelli previsti al punto i), lo Stato membro sotto la cui autorità è tenuto il registro;
- iv) quater [per i diritti d'autore e diritti connessi [e per i brevetti europei], lo Stato membro nel cui territorio il titolare di tali diritti ha la residenza abituale o la sede statutaria;]**
- (...) **v)** per i beni **[materiali] diversi da quelli previsti ai punti da i) a iv)**, lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni;
- vi) per i crediti verso terzi diversi dai crediti relativi ai beni di cui al punto (...) **iii)**, lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1;

---

<sup>15</sup> Formulazione ripresa dall'orientamento generale del Consiglio riguardante la proposta sull'OESC.

- g) "dipendenza", qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita **o ha esercitato nei tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d'insolvenza**, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni;<sup>16</sup>
- h) "creditori locali", i creditori i cui crediti nei confronti del debitore derivano **o sono legati all'attività di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore**;
- i) "gruppo societario", (...) un'impresa madre e **tutte le sue (...) imprese figlie**;
- j) "**(...) impresa madre**", (...) l'impresa che **controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese figlie. Un'impresa che redige un bilancio consolidato conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, è considerata un'impresa madre. (...)**"

---

<sup>16</sup> Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che, laddove la procedura principale riguardante una persona giuridica o fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente sia stata aperta in uno Stato membro diverso da quello in cui detta persona ha la sede statutaria, dovrebbe essere possibile aprire una procedura secondaria nello Stato membro della sede statutaria, purché il debitore eserciti un'attività economica con mezzi umani e con beni in quello Stato.

(22) all'articolo 3, i paragrafi 1, (...) 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore ("procedura principale"). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.<sup>17</sup>

Per le società e le persone giuridiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede statutaria.

Per le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente il centro degli interessi principali è il luogo in cui si trova la sede principale di attività; per le altre persone fisiche **si presume, fino a prova contraria, che** il centro degli interessi principali (...) **sia** il luogo in cui la persona ha la residenza abituale.<sup>18 19</sup>

---

<sup>17</sup> Un considerando potrebbe chiarire che, nello stabilire se il centro degli interessi principali sia riconoscibile dai terzi, occorre prestare particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la sua attività. Qualora intervenga uno spostamento del centro degli interessi principali, potrebbe essere necessario informare i creditori del nuovo luogo dal quale il debitore esercita la sua attività, per esempio attirando l'attenzione sul cambio d'indirizzo in una fattura o rendendo pubblico tale luogo mediante altri mezzi idonei.

<sup>18</sup> Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che, al fine di determinare la residenza abituale, i giudici che si occupano di procedure d'insolvenza riguardanti persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente dovrebbero procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita della persona fisica al momento della richiesta di apertura della procedura d'insolvenza che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la frequenza della presenza della persona fisica nello Stato membro interessato nonché le condizioni e i motivi della stessa. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato membro interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento.

<sup>19</sup> Si invitano le delegazioni a valutare in quali situazioni dovrebbe essere confutata la presunzione che il centro degli interessi principali dei consumatori coincida con il luogo in cui si trova la loro residenza abituale. Esempi di tali situazioni potrebbero essere inseriti in un considerando.

3. Se è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. (...)
4. **La procedura territoriale d'insolvenza di cui al paragrafo 2 può aver luogo prima dell'apertura di una procedura principale d'insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi:**
- a) **allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura d'insolvenza di cui al paragrafo 1, oppure**
  - b) **allorché l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza è richiesta da:**
    - (i) **un creditore il cui credito deriva o è legato all'esercizio di una dipendenza situata nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta l'apertura della procedura territoriale, oppure**
    - (ii) **un'autorità pubblica che, secondo il diritto dello Stato membro nel cui territorio si trova la dipendenza, ha il diritto di chiedere l'apertura della procedura d'insolvenza.**

**Se la procedura principale di insolvenza viene aperta, la procedura territoriale diviene una procedura secondaria.<sup>20</sup>**

---

<sup>20</sup> Testo copiato dall'ultima frase del considerando 17.

22 bis) è inserito il seguente articolo 3x:

*"Articolo (...) 3x<sup>21 22</sup>*

**Verifica della competenza (...)**

1. Il giudice investito di una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza verifica d'ufficio la propria competenza ai sensi dell'articolo 3. Nella decisione di apertura della procedura d'insolvenza il giudice espone i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che se il richiedente sostiene, a torto, che il centro degli interessi principali si trova in un particolare Stato membro, il giudice adito può stabilire che vi sia stata malafede processuale intenzionale. Il regolamento non dovrebbe impedire ai giudici di applicare il diritto nazionale o le norme procedurali per declinare la propria competenza in risposta alla suddetta malafede processuale.

<sup>22</sup> Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che quando il debitore ha necessità di tutela immediata dai suoi creditori, il giudice dovrebbe poter concedere tale tutela su base temporanea in attesa dell'esito della decisione in merito alla competenza, se consentito dal diritto nazionale applicabile alla procedura d'insolvenza.

<sup>23</sup> Il considerando 12 *bis* dovrebbe chiarire che qualora le circostanze del caso diano adito a dubbi quanto alla competenza del giudice, questi può richiedere all'attore ulteriori prove a sostegno delle sue asserzioni e, se consentito dal diritto applicabile alla procedura d'insolvenza, dare ai creditori del debitore l'opportunità di esprimersi sulla questione della competenza. Inoltre, i creditori dovrebbero avere accesso a mezzi di ricorso effettivi contro la decisione di apertura della procedura d'insolvenza.

2. **Nonostante il paragrafo 1, se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, gli Stati membri possono incaricare il curatore fallimentare**<sup>24</sup> nominato nella procedura **di esaminare** se lo Stato membro in cui la richiesta di apertura della procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, il curatore **fallimentare** specifica i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2."<sup>25</sup>

**22 ter) è inserito il seguente articolo 3y:**

*"Articolo 3y*

**Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura principale**

1. Il (...) **debitore o il creditore possono (...)** impugnare **dinanzi al giudice** la decisione di apertura della procedura principale **per motivi di competenza giurisdizionale internazionale.**<sup>26</sup> (...)

---

<sup>24</sup> Si invitano le delegazioni a valutare se i curatori fallimentari debbano soddisfare determinati requisiti all'atto di verifica della competenza giurisdizionale nei casi di cui all'articolo 3x, paragrafo 2. A tale riguardo si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che il curatore fallimentare di cui all'articolo 3x, paragrafo 2, deve essere, a norma del diritto nazionale, opportunamente regolamentato e autorizzato ad operare nell'ambito delle procedure d'insolvenza.

<sup>25</sup> Si invitano le delegazioni a valutare se l'articolo 3x, paragrafo 2, debba precisare che, qualora lo Stato membro in cui la richiesta è pendente non abbia la competenza giurisdizionale, il curatore fallimentare dovrebbe rifiutare l'apertura della procedura.

<sup>26</sup> Si ricorda che secondo il considerando 15 le disposizioni del presente regolamento relative alla competenza determinano soltanto la competenza giurisdizionale internazionale, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possono aprire procedure d'insolvenza. La competenza territoriale nello Stato membro è determinata dal suo diritto nazionale.

2. **La decisione di apertura della procedura principale può essere impugnata per motivi diversi dalla competenza [o da parti diverse da quelle previste al paragrafo 1], qualora il diritto nazionale lo preveda."**

27

- (23) (...) è inserito il seguente articolo 3 *bis* (...):

*"Articolo 3 bis*

**Competenza per le azioni (...) che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente<sup>28</sup>**

1. I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie.

---

<sup>27</sup> Si invitano le delegazioni a riflettere sulle conseguenze pratiche dell'esito positivo dell'impugnazione ai sensi del presente articolo. Nel caso delle società potrebbero sorgere problemi a livello pratico, ad esempio la revoca di una sospensione o dello spossessamento del debitore nell'intervallo di tempo che intercorre tra l'"annullamento" dell'apertura della procedura in uno Stato membro e l'apertura della procedura in un altro Stato membro. La questione potrebbe essere risolta nell'ambito del diritto nazionale. In alternativa, una disposizione potrebbe stabilire che gli effetti della decisione che invalida l'apertura di una procedura in uno Stato membro decorrono soltanto a partire dal momento in cui i giudici di un altro Stato membro si dichiarano competenti.

<sup>28</sup> Si dovrebbero includere ulteriori esempi di tali azioni in un considerando del regolamento. Tali esempi non pregiudicano o annullano la genericità del termine.

2. Se un'azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, il curatore **fallimentare** può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi (...) **ai giudici** dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi (...) **ai giudici** dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché (...) **tali giudici siano competenti ai sensi del regolamento ((...) UE) n. (...) 1215/2012. Lo stesso vale per il debitore non spossessato, purché sia in grado, a norma del diritto nazionale, di promuovere azioni per la massa fallimentare.**
3. Ai fini del (...) **paragrafo 2**, sono considerate connesse le azioni aventi tra loro un legame così stretto da rendere opportuno trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedimenti separati.

*Articolo 3 ter*

(...)<sup>29</sup>

(24) all'articolo 4, paragrafo 2, (...) **le lettere f) e m) sono sostituite dalle seguenti:**

- f) gli effetti della procedura d'insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;**
- m) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Il contenuto dell'articolo 3 *ter* è stato spostato agli articoli 3x e 3y.

<sup>30</sup> Il termine "generale body of creditors" ("massa dei creditori") dovrebbe essere tradotto in francese "*intérêt collectif des créanciers*" e in spagnolo "*conjunto de los acreedores*".

(25) [è inserito il seguente articolo 6 *bis*:

*"Articolo 6 bis*

**(...) Clausole di compensazione per close-out**

**(...) Le clausole di compensazione per close-out, allorché una delle parti di dette clausole è un'entità contemplata dalla direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, sono regolate unicamente dalla legge del contratto che (...) le disciplina."]<sup>31</sup>**

(26) è inserito il seguente articolo 10 *bis*:

*"Articolo 10 bis*

**Requisiti di approvazione ai sensi del diritto nazionale**

**(...) Il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza principale è competente ad approvare la risoluzione o la modifica (...) dei contratti di cui agli articoli 8 e 10 laddove a) il diritto dello Stato membro applicabile a detti contratti stabilisca che il contratto può essere risolto o modificato solo mediante l'approvazione del giudice che apre la procedura d'insolvenza e b) non siano state aperte procedure d'insolvenza in quello Stato membro."**

---

<sup>31</sup> Si invitano le delegazioni a valutare se questa disposizione debba essere mantenuta nel regolamento.

26 bis) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 12*

**Brevetti europei con effetto unitario e marchi comunitari**

**Ai fini del presente regolamento, un brevetto europeo con effetto unitario, un marchio comunitario o altro diritto analogo istituito dalla normativa dell'Unione possono essere inclusi solo nella procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1."**<sup>32 33</sup>

(27) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 15*

**Effetti della procedura d'insolvenza sui procedimenti giudiziari  
o arbitrali pendenti**

Gli effetti della procedura d'insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto (...) **facente parte dei beni e degli affari del debitore** sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o ha sede l'arbitrato<sup>34</sup> . "

---

<sup>32</sup> Questa disposizione mira ad allineare la formulazione dell'articolo 12 con quella del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

<sup>33</sup> Un considerando chiarirà che l'articolo 12 dovrebbe essere interpretato alla stregua di una disposizione concernente la localizzazione di brevetti europei con effetto unitario, marchi comunitari e diritti analoghi. Ciò significa che tale disposizione dovrebbe applicarsi in sede di determinazione dei beni rientranti nella procedura principale o secondaria, nonché alle situazioni previste dall'articolo 5.

<sup>34</sup> In base all'esito delle trattative sul regolamento di procedura del tribunale unificato dei brevetti, potrebbe essere necessario aggiungere una disposizione che tenga conto delle procedure dinanzi a tale tribunale.

(28) l'articolo 18 è così modificato:

a) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il curatore **fallimentare** nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura finché non vi sia aperta un'altra procedura d'insolvenza o non vi sia adottato un provvedimento conservativo contrario in seguito a una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, il curatore **fallimentare** può, in particolare, trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano<sup>35</sup>. (...) <sup>36</sup>"

b) al paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Tali poteri non possono includere misure di coercizione, salvo se disposte dal giudice **di quello Stato membro**, o il diritto di decidere di una controversia o una lite."

---

<sup>35</sup> Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che il debitore non spossessato sarebbe in grado di esercitare i diritti di cui all'articolo 18, ad esempio trasferire i beni fuori da un altro Stato membro, in quanto proprietario dei beni che formano il patrimonio.

<sup>36</sup> Il testo è stato spostato all'articolo 28 *bis*.

(29) sono inseriti i seguenti articoli 20 *bis*, 20 *ter*, 20 *quater* e (...) 20 *sexies*:

*"Articolo 20 bis*

**Registri fallimentari**<sup>37</sup>

1. Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri (...) **in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'insolvenza** ("registri fallimentari"). <sup>38</sup>**Tali informazioni sono pubblicate quanto prima a seguito dell'apertura delle suddette procedure.**
- 1 *bis*. **Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese pubbliche, fatte salve le condizioni previste all'articolo 20 *sexies*, e includono quanto segue ("informazioni obbligatorie"):**
  - a) data di apertura della procedura d'insolvenza;
  - b) giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza e numero di causa, se del caso;
  - c) tipo di procedura d'insolvenza aperta **di cui all'allegato A e, se del caso, eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale;**

---

<sup>37</sup> Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che gli Stati membri sono liberi di pubblicare le informazioni relative alle procedure d'insolvenza che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento in vari registri e che sarebbe possibile collegare più di un registro nazionale al sistema di interconnessione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

<sup>38</sup> Si potrebbe aggiungere un considerando per indicare che la pubblicazione delle informazioni nei registri ai sensi del presente regolamento non avrà effetti giuridici diversi da quelli stabiliti dal diritto nazionale e dall'articolo 41, paragrafo 4.

- d) **se il debitore è una società o una persona giuridica, nome, numero di iscrizione, sede statutaria o, se diverso, recapito postale;**
- d1) **se il debitore è una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente e la procedura d'insolvenza si riferisce a tale attività, nome, numero di iscrizione, se del caso, e recapito postale;**
- d2) **se il debitore è una persona fisica che non esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, nome e recapito postale o, laddove il recapito sia riservato, luogo e data di nascita;**
- e) **nome, (...) recapito postale e indirizzo di posta elettronica del curatore fallimentare nominato nella procedura, se del caso;**
- f) **termine per l'insinuazione dei crediti, se del caso;**
- g) **(...)**
- h) **(...)**
- i) **data di chiusura della procedura principale, se del caso;**
- j) **il giudice dinanzi al quale e, se del caso, il termine entro il quale presentare richiesta di impugnazione della decisione di apertura della procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3y.**

**2. Il paragrafo 1 *bis* non osta a che gli Stati membri includano nei rispettivi registri fallimentari nazionali documenti o informazioni aggiuntive, quali interdizioni di amministratori in relazione a insolvenze.**

### **Interconnessione dei registri fallimentari**

1. La Commissione crea, mediante atti di esecuzione, un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari. Il sistema si compone dei registri fallimentari e del portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico centrale del pubblico alle informazioni nel sistema. Al fine di rendere accessibili le informazioni (...) **obbligatorie e altri documenti o informazioni che gli Stati membri scelgono di includere nei loro registri fallimentari**, il sistema fornisce un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali **delle istituzioni** dell'Unione.
  
2. Entro ... [(...) **48** mesi dall'entrata in vigore del regolamento], la Commissione adotta mediante atti di esecuzione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 45 *ter*, paragrafo 3:
  - a) le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio d'informazioni sulla base delle specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari;
  
  - b) le misure tecniche che garantiscono gli standard minimi di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per la comunicazione e la distribuzione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri fallimentari;
  
  - c) i criteri minimi per il servizio di ricerca fornito dal portale europeo della giustizia elettronica sulla base delle informazioni di cui all'articolo 20 *bis*;
  
  - d) i criteri minimi per la presentazione dei risultati della ricerca sulla base delle informazioni di cui all'articolo 20 *bis*;

- e) le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione; e
- f) un glossario contenente una spiegazione semplificata delle procedure d'insolvenza nazionali elencate nell'allegato A.

*Articolo 20 quater*<sup>39</sup>

**Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari**

1. I costi di creazione, **manutenzione** e futuro sviluppo del sistema di interconnessione dei registri fallimentari sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. Ciascuno Stato membro provvede ai costi di **creazione** e adattamento per l'interoperabilità dei **propri** registri fallimentari nazionali con il portale europeo della giustizia elettronica e ai costi di gestione, operatività e tenuta (...) **di tali registri. Tale disposizione non osta alla possibilità di richiedere sovvenzioni per sostenere queste attività nell'ambito dei programmi finanziari dell'Unione europea.**

*Articolo 20 quinquies*

(...)<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> La valutazione d'impatto che correda la proposta di regolamento, riportata nel documento 17883/12 ADD 1 JUSTCIV 365 CODEC 3077, contiene, alla pagina 41 e seguenti, una stima dei costi futuri a carico degli Stati membri e dell'Unione per la creazione e l'interconnessione dei registri fallimentari nazionali.

<sup>40</sup> Il contenuto dell'articolo 20 *quinquies* è stato spostato all'articolo 20 *bis*, paragrafo 1.

## *Articolo 20 sexies*

### **Condizioni di accesso alle informazioni attraverso il sistema di interconnessione**

- 1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 1, lettere da a) a e), siano accessibili gratuitamente attraverso il sistema dei registri fallimentari interconnessi.**
- 2. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare una tariffa di importo ragionevole per l'accesso alle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 1, lettere da f) a [i)][j)] o ai documenti o alle informazioni aggiuntive di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, attraverso il sistema dei registri fallimentari interconnessi.**
- 3. Gli Stati membri possono assoggettare l'accesso alle informazioni obbligatorie riguardanti le persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente a criteri di ricerca supplementari relativi al debitore, oltre ai criteri minimi di cui all'articolo 20 ter, paragrafo 2, lettera c). Tali criteri di ricerca supplementari non comportano un onere eccessivo per i richiedenti <sup>41</sup>.**
- 4. Oltre ai criteri di ricerca supplementari, gli Stati membri possono esigere che l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3 sia subordinato alla verifica, da parte dell'autorità competente, dell'esistenza di un legittimo interesse ad accedere a tali informazioni. In tal caso, il richiedente deve poter presentare la richiesta di informazioni per via elettronica con un modulo uniforme attraverso il portale della giustizia elettronica<sup>42</sup>, giustificare la richiesta fornendo copie in formato elettronico di documenti pertinenti e ricevere una risposta da parte dell'autorità competente entro [3] giorni lavorativi."**

---

<sup>41</sup> Si invitano le delegazioni a valutare quali criteri di ricerca supplementari relativi al debitore occorra stabilire al fine di proteggere adeguatamente i dati riguardanti le persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente soggette a procedure d'insolvenza rientranti nel campo d'applicazione del presente regolamento.

<sup>42</sup> Il portale della giustizia elettronica dovrebbe garantire l'inoltro della richiesta all'autorità nazionale competente.

(30) gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

*"Articolo 21*

**Pubblicazione in un altro Stato membro**

1. (...) **Il curatore fallimentare o il debitore non spossessato (...) chiedono** che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato **membro**, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la decisione che (...) **nomina il curatore fallimentare**. Tali misure di pubblicità indicano, **ove opportuno**, l'identità del curatore **fallimentare** nominato e precisano se la norma sulla competenza applicata sia quella dell'articolo 3, paragrafo 1, o dell'articolo 3, paragrafo 2.
2. Il curatore **fallimentare o il debitore non spossessato (...)** possono chiedere che siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui (...) **il curatore fallimentare o il debitore non spossessato lo ritengano necessario**, secondo le modalità **di pubblicazione** previste in detto Stato, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. (...)."

(31) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 22*

**Annotazione in pubblici registri di un altro Stato membro**

1. **(...) Qualora la legge di uno Stato membro** in cui si trovino una dipendenza del debitore che sia stata annotata in un pubblico registro di tale Stato membro **o immobili appartenenti al debitore esiga che le informazioni sull'apertura di una procedura d'insolvenza di cui all'articolo 21 siano annotate nei registri immobiliari, nei registri delle imprese o in altro pubblico registro, il curatore fallimentare o il debitore non spossessato adottano tutte le misure necessarie per garantire detta annotazione.**
2. **Il curatore fallimentare o il debitore non spossessato possono chiedere tale annotazione in qualunque altro Stato membro, a condizione che l'annotazione sia consentita dalla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro."**

(32) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 25*

**Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni**

1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura d'insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, nonché il concordato approvato da detto giudice, sono ugualmente riconosciuti senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da (...) **39** a (...) **57**, ad eccezione (...) **degli articoli 45 e 46 (...)** del regolamento (...) (UE) **n. 1215/2012**.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente, anche se prese da un altro giudice.

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla domanda d'apertura di una procedura d'insolvenza o a questa collegati.

2. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono disciplinati dal regolamento richiamato al paragrafo 1 in quanto applicabile."

(33) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 27*

**Apertura**

Se la procedura principale è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di un altro Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura d'insolvenza secondaria a norma delle disposizioni di cui al presente capo, **senza che in questo altro Stato sia esaminata l'insolvenza del debitore**. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta.<sup>43</sup>"

---

<sup>43</sup> Un considerando dovrebbe precisare che questo non dovrebbe impedire ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di sanzionare eventuali violazioni dei propri doveri da parte degli amministratori del debitore, a condizione che tali giudici siano competenti a risolvere simili controversie a norma del diritto nazionale.

33 bis) è inserito il seguente articolo 28 bis:

*"Articolo 28 bis*

**Diritto di contrarre un impegno al fine di evitare la procedura secondaria**

1. Al fine di evitare l'apertura della procedura secondaria, **il curatore fallimentare della procedura principale può contrarre un (...) impegno unilaterale ("l'impegno")<sup>44</sup>, relativamente ai beni situati nello Stato membro in cui potrebbe essere aperta la procedura secondaria, (...) in base al quale, nel ripartire tali beni o il ricavato del loro realizzo, rispetterà i diritti nella ripartizione dei beni e i diritti di prelazione previsti dal diritto nazionale di cui avrebbero goduto i creditori locali se fosse stata aperta una procedura secondaria in quello Stato membro<sup>45</sup>. L'impegno specifica le ipotesi di fatto sulle quali si fonda, in particolare riguardo al valore dei beni situati nello Stato membro interessato nonché le opzioni disponibili per il realizzo di tali beni.**
- 1 bis. Laddove sia stato contratto un impegno che vincola il patrimonio ai sensi del presente articolo, la legge applicabile alla ripartizione del ricavato del realizzo dei beni di cui al paragrafo 1, al grado dei crediti e ai diritti dei creditori in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione relativamente ai beni di cui al paragrafo 1 è la legge dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria.**

---

<sup>44</sup> Un considerando dovrebbe chiarire che l'impegno consisterebbe in una promessa unilaterale fatta ai creditori locali dal curatore fallimentare della procedura principale.

<sup>45</sup> Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che i beni e i diritti situati nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza formeranno una sottocategoria della massa fallimentare e che, nel ripartire tali beni o il ricavato del loro realizzo, il curatore fallimentare della procedura principale dovrebbe rispettare i diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i creditori locali se fosse stata aperta una procedura secondaria in quello Stato membro. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria. L'articolo 35 stabilisce che, se il realizzo dell'attivo della procedura secondaria consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, il curatore fallimentare ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell'attivo al curatore fallimentare della procedura principale.

2. **L'impegno è contratto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria.**
3. (...) **L'impegno è formulato per iscritto ed è soggetto ad altri requisiti di forma, se del caso, nonché a requisiti di approvazione in merito alle ripartizioni, se del caso, dello Stato di apertura della procedura principale.**
4. **L'impegno (...) vincola il patrimonio, a meno che e fintanto che non venga aperta la procedura secondaria nello Stato membro in cui questa si sarebbe potuta aprire. In tal caso, il curatore fallimentare della procedura principale trasferisce i beni che ha spostato fuori dal territorio di quello Stato membro a seguito della richiesta di apertura della procedura secondaria o, qualora sia già avvenuto il realizzo di tali beni, il loro ricavato, al curatore fallimentare della procedura secondaria.**
- 4 bis. **Il curatore fallimentare informa dell'impegno i creditori locali, nella misura in cui siano sconosciuti.**

- 5. Laddove abbia contratto un impegno, il curatore fallimentare informa i creditori locali circa le ripartizioni previste prima di procedere alla ripartizione dei beni e del ricavato di cui al paragrafo 1. Qualora le informazioni non rispettino le condizioni dell'impegno o la legge applicabile, i creditori locali possono impugnare tale ripartizione dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui [si sarebbe aperta la procedura secondaria] [è stata aperta la procedura principale]<sup>46</sup> al fine di ottenere una ripartizione conforme alle condizioni dell'impegno e alla legge applicabile.**
- 6. I creditori locali possono ricorrere ai giudici dello Stato membro in cui [si sarebbe aperta la procedura secondaria / è stata aperta la procedura principale] affinché sia imposto al curatore fallimentare della procedura principale di adottare le misure appropriate necessarie per garantire il rispetto delle condizioni dell'impegno, compresi i provvedimenti provvisori o conservativi previsti dalla legge dello Stato membro di apertura della procedura principale.**
- 7. I ricorsi di cui ai paragrafi 5 e 6 non ostano a che un creditore locale possa chiedere l'apertura di una procedura secondaria ai sensi dell'articolo 29.**
- 8. Il curatore fallimentare è responsabile di eventuali danni derivanti ai creditori locali dall'inosservanza, da parte sua, degli obblighi e dei requisiti di cui al presente articolo."**

---

<sup>46</sup> Si invitano le delegazioni a riflettere su queste due opzioni. Tuttavia, se la competenza è attribuita al giudice del luogo in cui si sarebbe aperta la procedura secondaria, sarà necessario integrare il testo per garantire che la ripartizione del ricavato sia sospesa fintanto che il giudice locale non abbia preso una decisione e per garantire che le decisioni del giudice locale siano eseguite rapidamente, in particolare qualora vengano presi provvedimenti provvisori al fine di evitare di trovarsi di fronte ad un fatto compiuto.

(34) è inserito il seguente articolo 29 *bis*:

*"Articolo 29 bis*

**Decisione di aprire una procedura secondaria**

1. Il giudice investito di una domanda di apertura di una procedura secondaria ne informa immediatamente il curatore **fallimentare** della procedura principale e dà a questi l'opportunità di essere sentito sulla domanda.
2. Su istanza del curatore **fallimentare** della procedura principale, il giudice di cui al paragrafo 1 (...) **non apre** la procedura secondaria (...) qualora (...) **ritenga che l'impegno contratto dal curatore fallimentare della procedura principale conformemente all'articolo 28 bis** tuteli (...) **adeguatamente l'interesse generale** dei creditori locali (...).
3. (...) **Su istanza del curatore fallimentare della procedura principale**, il giudice di cui al paragrafo 1 (...) **può aprire uno dei tipi** di procedura **d'insolvenza di cui all'allegato A** e previsto dal diritto nazionale **diverso da quello inizialmente richiesto, a motivo del fatto che questo altro tipo di procedura è** (...) più (...) **idoneo a tenere conto** degli interessi dei creditori locali e **della coerenza tra la procedura principale e quella secondaria** (...).
4. (...) "<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> L'articolo 29 *bis*, paragrafo 4, è stato spostato all'articolo 29 *ter*.

34 bis) è inserito il seguente articolo 29 ter:

*"Articolo 29 ter*

**Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura  
secondaria**

<sup>48</sup>Il curatore **fallimentare** della procedura principale (...) **può impugnare la decisione di apertura della procedura secondaria dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria a motivo del fatto che il giudice non ha rispettato le condizioni/i requisiti dell'articolo 29 bis."**

(35) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 31*

**Cooperazione e comunicazione tra curatori fallimentari**

1. Il curatore **fallimentare** della procedura principale e **il o** i curatori **fallimentari** delle procedure secondarie **riguardanti lo stesso debitore** cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione non sia incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. La cooperazione può assumere **qualsiasi (...)** forma, **compresa quella della conclusione di accordi o protocolli**<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Questa disposizione mira ad allargare il diritto di impugnazione in sede giurisdizionale al curatore fallimentare della procedura principale, che altrimenti potrebbe non avere il diritto, ai sensi della legge nazionale applicabile alla procedura secondaria, di proporre l'impugnazione. Restano invariate le condizioni di impugnazione in sede giurisdizionale previste dalla legge nazionale, della quale le parti della procedura possono continuare ad avvalersi.

<sup>49</sup> Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che gli accordi e i protocolli di cui all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera d), all'articolo 42 bis, paragrafo 1, e all'articolo 42 ter, paragrafo 3, lettera d), sono conclusi per facilitare la cooperazione transfrontaliera e il coordinamento di procedure d'insolvenza multiple in Stati membri differenti riguardanti lo stesso debitore o società facenti parte dello stesso gruppo societario. Tali accordi e protocolli possono variare per forma (scritta o orale) e ambito di applicazione (da generico a specifico) e possono essere conclusi da parti differenti. Semplici accordi generici possono evidenziare la necessità di una stretta cooperazione tra le parti senza affrontare questioni specifiche, mentre accordi specifici più dettagliati definiscono un quadro di principi per disciplinare le procedure d'insolvenza multiple e possono essere approvati dai giudici coinvolti. Possono riflettere l'accordo tra le parti di adottare o di astenersi dall'adottare determinati provvedimenti o azioni.

2. (...) **Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1**, i curatori **fallimentari**:
- a) si comunicano **il prima possibile** ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione e la verifica dei crediti e tutti i provvedimenti volti a salvare o ristrutturare il debitore o a chiudere la procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;
  - b) sondano la possibilità di una ristrutturazione del debitore e, ove la riscontrino, coordinano l'elaborazione e l'attuazione del relativo piano;
  - c) coordinano la gestione del realizzo o dell'utilizzo di beni e affari del debitore; il curatore **fallimentare** della procedura secondaria dà in tempo utile al curatore **fallimentare** della procedura principale la possibilità di presentare proposte riguardanti il realizzo o l'utilizzo dell'attivo nella procedura secondaria."
3. **I paragrafi 1 e 2 si applicano, *mutatis mutandis*, alle situazioni in cui, nella procedura principale o secondaria o in una delle procedure territoriali d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore e aperte nello stesso momento, il debitore non viene spossessato<sup>50</sup>.**"

---

<sup>50</sup> Alcune delegazioni hanno chiesto di integrare il testo al fine di contemplare le situazioni di conflitto di interessi. Tuttavia, quando un debitore non viene spossessato, la possibilità di un conflitto di interessi non dovrebbe precludere alcuna forma di cooperazione o comunicazione.

(36) sono inseriti i seguenti articoli 31 *bis*, (...) 31 *ter* e **31 quater**:

*"Articolo 31 bis*

**Cooperazione e comunicazione tra giudici**

1. Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure d'insolvenza principali e **territoriali o** secondarie riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza o che l'ha aperta coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una procedura d'insolvenza o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione non sia incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. A tal fine, i giudici possono, ove opportuno, designare una persona o un organismo **indipendente** che agisca su loro istruzione, **purché ciò non sia incompatibile con le norme ad essi applicabili.**
2. **Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, (...) i giudici, o qualsiasi persona o organismo designato che agisca a loro nome (...) ai sensi del paragrafo 1,** possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, purché tale comunicazione (...) rispetti i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.
3. La cooperazione **di cui al paragrafo 1** può svolgersi con qualsiasi mezzo **il giudice ritenga** opportuno, in particolare
  - 0) **il coordinamento nella nomina dei curatori fallimentari<sup>51</sup>;**
  - a) la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice;

---

<sup>51</sup> Si potrebbe inserire un considerando per chiarire che i giudici di Stati membri differenti possono cooperare coordinando la nomina dei curatori fallimentari. In tale contesto, essi possono nominare un unico curatore fallimentare per più procedure d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore, purché ciò sia compatibile con le norme applicabili a ciascuna di esse, in particolare con i requisiti relativi alla qualifica e all'autorizzazione del curatore fallimentare.

- b) il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari del debitore;
- c) il coordinamento della tenuta delle audizioni;
- d) il coordinamento dell'approvazione dei protocolli, **se necessario**.

*Articolo 31 ter*

**Cooperazione e comunicazione tra curatori fallimentari e giudici**

1. Al fine di facilitare il coordinamento tra la procedura d'insolvenza principale e **quelle territoriali** e secondarie aperte nei confronti dello stesso debitore,
  - a) il curatore **fallimentare** della procedura principale coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura secondaria o che l'ha aperta;
  - b) il curatore **fallimentare** della procedura **territoriale o** secondaria (...) coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire la procedura principale o che l'ha aperta (...); e
  - c) **il curatore fallimentare della procedura territoriale o secondaria coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire un'altra procedura territoriale o secondaria o che l'ha aperta,**

**in ogni caso, nella misura in cui tale cooperazione e comunicazione non siano incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comportino conflitto di interessi.**

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 **può svolgersi** con qualsiasi mezzo opportuno, (...) **quali** quelli indicati all'articolo 31 *bis*, paragrafo 3 (...).

*Articolo 31 quater*

**Spese per la cooperazione e comunicazione**

**[Salvo diverso accordo tra i curatori fallimentari o i giudici coinvolti nella procedura,] le spese per la cooperazione e comunicazione di cui agli articoli da 31 a 31 *ter* sono considerate spese della procedura."**

(37) l'articolo 33 è così modificato:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

**"Sospensione della procedura di realizzo dell'attivo"**

- b) ai paragrafi 1 e 2, i termini "le operazioni di liquidazione", "della liquidazione" e "delle operazioni di liquidazione" sono sostituiti, rispettivamente, dai termini "la procedura **di realizzo dell'attivo**", "della procedura **di realizzo dell'attivo**" e "delle procedure **di realizzo dell'attivo**".<sup>52</sup>

(38) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

*Articolo 34*

**Facoltà del curatore fallimentare di proporre piani di ristrutturazione**

1. **Qualora la legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria preveda la possibilità di chiudere detta procedura senza liquidazione mediante un piano di salvataggio, un concordato o una misura analoga, tale misura può essere proposta dal curatore fallimentare della procedura principale conformemente alla procedura di quello Stato membro.**

---

<sup>52</sup> Il considerando 20 chiarisce che il curatore fallimentare della procedura principale dovrebbe poter chiedere la sospensione del realizzo dell'attivo nelle procedure secondarie.

2. **Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura secondaria, può produrre effetti nei confronti dei beni del debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto con l'assenso di tutti i creditori interessati."**

(38 bis) è inserito il seguente articolo 34 bis:

*"Articolo 34 bis*

**Effetti della (...) chiusura della procedura (...) d'insolvenza**

1. La chiusura (...) **della procedura d'insolvenza** non osta alla continuazione di **altre procedure (...) d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore** ancora pendenti al momento della chiusura.
2. (...) **Laddove** una procedura (...) **d'insolvenza (...) riguardante** una persona giuridica **o una società** nello Stato membro in cui **detta persona o società hanno** la sede statutaria (...) **comporti** lo scioglimento della persona giuridica **o della società**, (...) **queste non cessano di esistere fintanto che eventuali altre procedure d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore non siano state chiuse o il o i curatori fallimentari preposti a tali procedure non abbiano acconsentito allo scioglimento."**

(39) all'articolo 35, il termine "liquidazione" è sostituito dal termine "realizzo"

(40) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 37*

**Conversione della procedura (...) secondaria**

1. **Su istanza del (...) curatore fallimentare della procedura principale, (...) il giudice dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria (...) può disporre la conversione in un altro tipo di procedura d'insolvenza di cui all'allegato A e applicabile a norma della legge di quello Stato membro, a motivo del fatto che questo altro tipo di procedura è più idoneo a tenere conto degli interessi dei creditori locali e della coerenza tra la procedura principale e quella secondaria.**
2. **Quando esamina l'istanza, il giudice può chiedere informazioni ai curatori fallimentari coinvolti in entrambe le procedure."**

(41) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 39*

**Diritto di insinuazione dei crediti**

Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede statutaria in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri ("creditore straniero"), **può (...)** insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione (...) ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini **esclusivi** dell'insinuazione dei crediti non è obbligatoria la rappresentanza di un avvocato o di altro professionista legale."

(42) l'articolo 40 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

"La nota include inoltre copia del modulo uniforme per (...) **l'insinuazione di crediti** di cui all'articolo 41 o (...) **le informazioni su dove reperire detto modulo.**"

b) è inserito il seguente paragrafo 3:

"3. Gli elementi di informazione di cui al presente articolo sono comunicati mediante il modulo uniforme di nota elaborato conformemente (...) all'articolo (...) **45 quater. Il modulo è** pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica (...) e reca l'intestazione "Avviso di procedura d'insolvenza" in tutte le lingue ufficiali **delle istituzioni** dell'Unione<sup>53</sup>. È trasmesso nella lingua ufficiale (...) dello Stato di apertura oppure, **ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o** in un'altra lingua che detto Stato ha indicato di poter accettare ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, qualora possa presumersi che tale lingua sia più facilmente comprensibile per i creditori stranieri."

---

<sup>53</sup> È opportuno chiarire che il suddetto modulo dovrebbe essere utilizzato soltanto in situazioni transfrontaliere.

(43) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 41*

**Procedura di insinuazione di crediti**

1. Il creditore straniero<sup>54</sup> (...) **può insinuare** il proprio credito usando il modulo uniforme per i crediti elaborato conformemente (...) all'articolo (...) **45 quater**. Il modulo reca l'intestazione "Insinuazione di crediti" in tutte le lingue ufficiali **delle istituzioni** dell'Unione.
  
2. (...) **Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti (...) di cui al paragrafo 1 (...) include le seguenti informazioni<sup>55</sup>:**
  - a) **nome (...), recapito postale, indirizzo di posta elettronica, numero di identificazione personale, se del caso, nonché coordinate bancarie del creditore di cui al paragrafo 1;**
  
  - b) **importo del credito, comprensivo di capitale e, se del caso, interessi, e data alla quale è sorto;**
    - b1) in caso di interessi, il tasso d'interesse e il periodo di tempo per il quale tali interessi sono richiesti;**
  
    - b2) in caso di spese derivanti dalla rivendicazione del credito prima dell'apertura della procedura, l'importo e il dettaglio di tali spese;**
  
  - c) **natura del credito;**

---

<sup>54</sup> Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che il presente regolamento non dovrebbe impedire al curatore fallimentare di insinuare crediti a nome di taluni gruppi di creditori, ad esempio i dipendenti, laddove previsto dal diritto nazionale.

<sup>55</sup> Se il modulo uniforme non viene compilato in tutte le sue parti, le conseguenze sono regolate dalla legge nazionale.

- d) l'eventuale diritto di prelazione e **il relativo fondamento**;
- e) l'eventuale garanzia reale o riserva di proprietà e, in tal caso, i beni che costituiscono la garanzia invocata; e
- f) l'eventuale compensazione e, **in tal caso, gli importi dei crediti reciproci in essere alla data di apertura della procedura d'insolvenza, la data alla quale sono sorti e l'importo preteso (...)** al netto della compensazione.

56

Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti è corredato, se del caso, di copia dei documenti giustificativi.

**2 bis.** Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti indica che non è obbligatorio fornire le informazioni relative alle coordinate bancarie del creditore di cui al paragrafo 2, lettera a).

**2 ter.** Qualora un creditore insinui il proprio credito usando mezzi diversi dal modulo uniforme di cui al paragrafo 1, l'insinuazione del credito contiene le informazioni di cui al paragrafo 2.

3. I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale dell'Unione. (...) **Il giudice, il curatore fallimentare o il debitore non spossessato possono richiedere al creditore (...)** la traduzione nella lingua ufficiale (...) dello Stato **membro** di apertura oppure, **ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua (...)** che detto **Stato membro ha indicato di poter accettare.** [Ogni Stato membro (...) **può indicare (...)** la **o le lingue ufficiali delle istituzioni** dell'Unione diverse dalla o dalle sue, che (...) **ritiene accettabili** ai fini dell'insinuazione di crediti.]

---

<sup>56</sup> Si invitano gli Stati membri ad indicare se necessitano di informazioni supplementari rispetto a quelle sopra riportate ai fini dell'insinuazione dei crediti a norma del loro diritto nazionale. Qualora siano necessarie informazioni supplementari, andrebbero aggiunte alla lista di cui al paragrafo 2.

4. I crediti sono insinuati entro il termine previsto dalla legge dello Stato **membro** di apertura. Per i creditori stranieri, tale termine non è inferiore a **30** giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'apertura della procedura **d'insolvenza** nel registro fallimentare dello Stato **membro** di apertura.
5. Qualora (...) **il giudice, il curatore fallimentare o il debitore non spossessato abbiano dubbi in merito ad** un credito insinuato ai sensi del presente articolo, (...) **essi consentono** al creditore di produrre prove aggiuntive dell'esistenza e dell'importo del credito.<sup>57</sup>"

(44) l'articolo 42 è soppresso;

---

<sup>57</sup> Un considerando potrebbe chiarire che il curatore fallimentare può chiedere che tali prove siano fornite entro un limite di tempo ragionevole.

(45) è inserito il seguente capo IV *bis*:

"CAPO IV *bis* <sup>58</sup>

**PROCEDURE D'INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ FACENTI PARTE DI UN  
GRUPPO SOCIETARIO**

*Articolo 42 bis*

**(...) Cooperazione e comunicazione tra curatori fallimentari**

1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il curatore **fallimentare** nominato nella procedura relativa a una società del gruppo<sup>59</sup> coopera con il curatore **fallimentare** nominato nella procedura relativa ad un'altra società dello stesso gruppo, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare la gestione efficace **di tale (...)** procedura, non sia incompatibile con le norme ad essa applicabili e non comporti conflitto d'interessi<sup>60</sup>. **Tale (...)** cooperazione può assumere **qualsiasi (...)** forma, **compresa quella della conclusione** di accordi o protocolli.

---

<sup>58</sup> Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che nessuna disposizione di questo capo dovrebbero impedire agli Stati membri di istituire norme nazionali ad integrazione delle norme sui gruppi societari di cui al regolamento, purché il campo d'applicazione di tali norme nazionali sia limitato all'area nazionale e la loro applicazione non infici l'efficacia delle norme del presente regolamento.

<sup>59</sup> Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che le disposizioni del presente capo dovrebbero applicarsi soltanto se le procedure relative a diverse società dello stesso gruppo societario sono state aperte in più Stati membri.

<sup>60</sup> Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire ulteriormente che la cooperazione tra i curatori fallimentari di cui al presente articolo non dovrebbe scontrarsi con gli interessi dei creditori di ciascuna procedura e dovrebbe essere tesa a trovare una soluzione che sfrutti le sinergie in seno al gruppo.

2. (...) **Nell'attuare** la cooperazione di cui al paragrafo 1, i curatori **fallimentari**
- a) si comunicano (...) **il prima possibile** ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;
  - b) **verificano la possibilità di coordinare** (...) la gestione e la sorveglianza degli affari delle società del gruppo sottoposte a procedure d'insolvenza e, **in caso affermativo, coordinano tale gestione e sorveglianza;**
  - c) (...) **verificano la possibilità di una ristrutturazione** (...) **delle società del gruppo sottoposte a procedure d'insolvenza** e, (...) **in caso affermativo,** si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione coordinato;

**Ai fini delle lettere b) e c), (...) tutti o alcuni dei curatori fallimentari di cui al paragrafo 1** possono convenire di conferire ulteriori poteri al curatore **fallimentare** nominato in una delle procedure laddove un tale accordo sia consentito dalle norme applicabili a ciascuna procedura. **Possono altresì convenire la ripartizione di taluni compiti tra di essi, laddove una tale ripartizione sia consentita dalle norme applicabili a ciascuna procedura.**

**2 bis. I paragrafi 1 e 2 si applicano, *mutatis mutandis*, alle situazioni in cui, nella procedura riguardante una società del gruppo, il debitore non è spossessato.**

**(...) Cooperazione e comunicazione tra giudici**

1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il giudice (...) che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per un'altra società dello stesso gruppo o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace della procedura, (...) non sia incompatibile con le norme ad essa applicabili e **non comporti conflitto d'interessi**. A tal fine, i giudici possono, ove opportuno, designare una persona o un organismo **indipendente** che agisca su loro istruzione, **purché ciò non sia incompatibile con le norme ad essi applicabili**.
2. **Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, (...) i giudici, o qualsiasi persona o organismo designato che agisca a loro nome** ai sensi del paragrafo 1, possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, **purché tale comunicazione rispetti i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni**.
3. La cooperazione **di cui al paragrafo 1 (...) può svolgersi** con qualsiasi mezzo **il giudice ritenga** opportuno, in particolare
  - 0) **il coordinamento nella nomina dei curatori fallimentari**<sup>61</sup>;
  - a) la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice (...);

---

<sup>61</sup> Si potrebbe inserire un considerando per chiarire che i giudici di Stati membri differenti possono cooperare coordinando la nomina dei curatori fallimentari. In tale contesto, essi possono nominare un unico curatore fallimentare per più procedure d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore, purché ciò sia compatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura, in particolare con i requisiti relativi alla qualifica e all'autorizzazione del curatore fallimentare.

- b) il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari delle società del gruppo;
- c) il coordinamento della tenuta delle audizioni;
- d) il coordinamento dell'approvazione dei protocolli, **se necessario**.

*Articolo 42 quater*

**Cooperazione e comunicazione tra curatori fallimentari e giudici**

Il curatore **fallimentare** nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo societario

- a) coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale sia pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra società dello stesso gruppo societario o che l'abbia aperta (...); e
- b) chiede a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra società del gruppo o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato,

**nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione di cui sopra servano a facilitare il coordinamento delle procedure, non comportino conflitto d'interessi e non siano incompatibili con le norme ad esse applicabili.**

*[Articolo 42 quater x*

**Spese per la cooperazione e comunicazione nelle procedure riguardanti società facenti parte di  
un gruppo societario**

**[Salvo diverso accordo tra i curatori fallimentari o i giudici coinvolti nella procedura,] le spese per la cooperazione e comunicazione di cui agli articoli da 42 bis a 42 quinquies sostenute da un curatore fallimentare o da un giudice sono considerate spese della rispettiva procedura.]**

*Articolo 42 quinquies*

**Poteri del curatore fallimentare (...) nelle procedure riguardanti società facenti parte di un  
gruppo societario**

**OPZIONE 1:**

1. Il curatore **fallimentare** nominato in una procedura d'insolvenza aperta nei confronti di una società facente parte di un gruppo societario **può, nella misura in cui serve a facilitare la gestione efficace della procedura, (...)**
  - a) essere sentito (...) **nelle** procedure aperte nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo;

- b) chiedere la sospensione (...) **di qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dell'attivo<sup>62</sup> nella** procedura aperta nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo, **purché i) sia presentato un piano di salvataggio per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d'insolvenza e ii) tale sospensione sia necessaria al fine di garantire l'adeguata attuazione del piano e sia nell'interesse dei creditori della procedura per la quale è richiesta la sospensione;**
- c) proporre un piano di salvataggio, un concordato o una misura analoga per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d'insolvenza, **anche presentandoli, se del caso, in un'assemblea dei creditori,** e introdurli nelle procedure aperte nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo nel rispetto della legge applicabile a tali procedure; e
- d) chiedere (...) la conversione della procedura **laddove la procedura aperta non consenta l'adozione di un piano di salvataggio.**

2. Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), (...) sospende in tutto o in parte **qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dell'attivo nella procedura se (...) ritiene che (...) siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Prima di disporre la sospensione, il giudice sente il curatore fallimentare nominato nella procedura per la quale è richiesta la sospensione.** La sospensione può essere disposta per (...) **il periodo di tempo ritenuto opportuno dal giudice e compatibile con le norme applicabili alla procedura.** Il giudice che dispone la sospensione può chiedere al curatore **fallimentare di cui al paragrafo 1** di prendere qualsiasi misura prevista dal **diritto nazionale** atta a tutelare gli interessi dei creditori della procedura."

---

<sup>62</sup> Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che il termine "realizzo dell'attivo" dovrebbe comprendere qualsiasi provvedimento di cessione di tale attivo, con conseguente creazione di un fatto compiuto.

<sup>63</sup> [OPZIONE 2:

1. **Il curatore fallimentare nominato in una procedura d'insolvenza aperta nei confronti di una società facente parte di un gruppo societario può, nella misura in cui serve a facilitare la gestione efficace della procedura, (...)**
  - a) **essere sentito nelle procedure aperte nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo;**
  - b) **chiedere la sospensione di qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dell'attivo nella procedura aperta nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo, purché**
    - i) **sia presentato un piano di salvataggio per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d'insolvenza e**
    - ii) **tale sospensione sia necessaria al fine di garantire l'adeguata attuazione del piano e sia nell'interesse dei creditori della procedura per la quale è richiesta la sospensione.**

---

<sup>63</sup> Durante la riunione del gruppo del 10 e 11 febbraio, molte delegazioni hanno indicato di preferire l'opzione 1. Le discussioni future verteranno quindi principalmente sull'opzione 1.

2. **Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), sospende in tutto o in parte qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dell'attivo nella procedura se ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Prima di disporre la sospensione, il giudice sente il curatore fallimentare nominato nella procedura per la quale è richiesta la sospensione. La sospensione può essere disposta per il periodo di tempo ritenuto opportuno dal giudice e compatibile con le norme applicabili alla procedura. Il giudice che dispone la sospensione può chiedere al curatore fallimentare di cui al paragrafo 1 di prendere qualsiasi misura prevista dal diritto nazionale atta a tutelare gli interessi dei creditori della procedura."]**

*[Articolo 42 quinquies x*

**Spese per la cooperazione e comunicazione nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo societario**

**Le spese per la cooperazione e comunicazione di cui agli articoli da 42 bis a 42 quinquies sono considerate spese della procedura.]**

*["Articolo 42 quinquies bis*

**Apertura di procedure di coordinamento di gruppo**

1. **I curatori fallimentari possono promuovere procedure di coordinamento di gruppo dinanzi a qualsiasi giudice competente per le procedure d'insolvenza riguardanti società facenti parte del gruppo, a condizione che:**
- a) **la procedura d'insolvenza relativa alla società del gruppo in questione sia pendente;**
  - e**

- b) le società del gruppo aventi il centro degli interessi principali nello Stato membro del giudice adito per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo svolgono funzioni essenziali<sup>64</sup> all'interno del gruppo.
2. Qualora per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo siano aditi più giudici, tale procedura è aperta nello Stato membro in cui sono svolte le funzioni essenziali di maggiore rilevanza all'interno del gruppo. A tale riguardo, i giudici aditi comunicano e cooperano conformemente all'articolo 42 *ter*. Qualora non sia possibile determinare le funzioni essenziali di maggiore rilevanza, può procedere all'apertura della procedura di coordinamento di gruppo il primo giudice adito, purché siano soddisfatte le condizioni di apertura.
3. In caso di apertura di una procedura di coordinamento di gruppo, decade il diritto dei curatori fallimentari di chiedere la sospensione della procedura di cui all'articolo 42 *quinquies*, paragrafo 1, lettera b). Le sospensioni in corso rimangono valide a tutti gli effetti, fatto salvo il potere del coordinatore di richiedere la cessazione di dette sospensioni.

#### *Articolo 42 quinquies ter*

##### **Funzioni e diritti del coordinatore**

1. Il giudice che dispone l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo nomina un coordinatore. Quest'ultimo è indipendente dalle società del gruppo e dai relativi creditori ed ha i seguenti compiti
- a) individuare e formulare raccomandazioni procedurali e di merito per la conduzione coordinata delle procedure d'insolvenza;

---

<sup>64</sup> Si dovrebbe aggiungere, all'articolo 2, una definizione di "funzioni essenziali all'interno del gruppo" formulata come segue: "'funzioni essenziali all'interno del gruppo", i) prima dell'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di una società facente parte del gruppo, la capacità di adottare ed eseguire decisioni di importanza strategica per il gruppo o per parti del medesimo, o ii) l'importanza economica all'interno del gruppo, che si presume quando una o più società facenti parte del gruppo apportano un contributo al bilancio consolidato pari almeno al 10 per cento."

- b) fungere da mediatore nelle controversie tra due o più curatori fallimentari di società del gruppo; e**
- c) presentare un piano di coordinamento di gruppo che individui, illustri e raccomandi una serie completa di misure rispondenti a un approccio integrato alla risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo. In particolare, il piano può comprendere raccomandazioni**
  - (i) sulle misure da adottare per ripristinare la redditività e la solidità finanziaria del gruppo o di una qualunque delle sue parti;**
  - (ii) sulla composizione delle controversie infragruppo, con particolare riferimento alle operazioni infragruppo e alle azioni revocatorie;**
  - (iii) sugli accordi tra i curatori fallimentari delle società del gruppo insolventi.**

**2. Il coordinatore può**

- a) essere sentito e partecipare alle procedure aperte nei confronti di una società del gruppo, in particolare presenziando alle assemblee dei creditori;**
- b) presentare e illustrare un piano di coordinamento di gruppo approvato conformemente all'articolo 42 *quinquies quater*, paragrafo 3;**
- c) chiedere a qualunque curatore fallimentare informazioni anche solo potenzialmente utili nell'individuazione e nella formulazione di strategie e misure per il coordinamento delle procedure; e**
- d) richiedere una sospensione delle procedure aperte nei confronti di qualunque altra società del gruppo per un periodo non superiore a sei mesi, nonché la cessazione della sospensione in questione.**

### *Articolo 42 quinquies quater*

#### **Approvazione del piano di coordinamento di gruppo da parte del giudice**

- 1. I curatori fallimentari nominati per procedure d'insolvenza potenzialmente interessate dall'attuazione di un piano di coordinamento di gruppo possono formulare osservazioni sul progetto del piano stesso entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di trasmissione del progetto da parte del coordinatore, il quale ha facoltà di prorogare tale termine.**
  
- 2. Il progetto di piano sottoposto all'approvazione del giudice è corredato di quanto segue**
  - a) un documento, predisposto dal coordinatore, che illustri in che modo sono state rispettate le disposizioni del paragrafo 1;**
  - b) le osservazioni ricevute dai curatori fallimentari dal momento della presentazione del progetto di piano; e**
  - c) una dichiarazione motivata del coordinatore circa le modalità dell'eventuale integrazione delle osservazioni nel progetto di piano.**
  
- 3. Il giudice approva il piano se ritiene che il coordinatore abbia rispettato i requisiti formali di cui al paragrafo 2 e all'articolo 42 *quinquies ter*, paragrafo 1, lettera c).**

### *Articolo 42 quinquies quinquies*

#### **Relazione tra procedure di coordinamento di gruppo e procedure d'insolvenza**

- 1. Nella conduzione delle rispettive procedure d'insolvenza, i curatori fallimentari hanno il dovere di tenere conto delle raccomandazioni del coordinatore e del piano di coordinamento di gruppo. I curatori fallimentari che intendono discostarsi dalle misure o azioni proposte nel piano di coordinamento di gruppo forniscono al riguardo una motivazione ragionevole all'assemblea dei creditori o a qualunque altro organo nei confronti del quale siano responsabili ai sensi della legge dello Stato membro interessato.**

2. **Il mancato rispetto del paragrafo 1 è considerato una violazione dei doveri del curatore fallimentare ai sensi della legge dello Stato membro interessato.**

*Articolo 42 quinquies sexies*

**Responsabilità del coordinatore**

**Il coordinatore adempie ai propri doveri con diligenza. È responsabile della massa fallimentare interessata dalla procedura di coordinamento di gruppo in caso di danni ragionevolmente imputabili a violazioni di tali doveri. La responsabilità del coordinatore è accertata conformemente alla legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento.**

*Articolo 42 quinquies septies*

**Spese**

1. **Gli Stati membri disciplinano per legge le spese di giudizio e la remunerazione del coordinatore.**
2. **Le spese generate nell'ambito della procedura di coordinamento di gruppo sono distribuite proporzionalmente tra le società del gruppo nei confronti delle quali era aperta una procedura d'insolvenza al momento dell'apertura della procedura di coordinamento. La quota a carico delle singole società del gruppo è calcolata in riferimento alla parte del valore dell'attivo di ognuna di esse nell'attivo consolidato di tutte le società del gruppo nei confronti delle quali era stata aperta una procedura d'insolvenza." ]<sup>65</sup>**

---

<sup>65</sup> Gli articoli da 42 *quinquies bis* a 42 *quinquies septies* sono stati estratti dal progetto di relazione sulla proposta di regolamento della commissione giuridica del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 (COM(2012)0744 (PR\1002449EN.doc)). Tali articoli sono stati citati nella proposta presentata dalla delegazione tedesca in merito al trattamento dei gruppi societari, contenuta nel documento 15675/13 JUSTCIV 251 CODEC 2448 e discussa nella riunione del 30-31 ottobre 2013.

(45 bis) è inserito il capo seguente:

**"CAPO IV TER**

**PROTEZIONE DEI DATI**

*Articolo (...) 42 sexies*

**Protezione dei dati**

1. (...) **Le norme nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE si applicano** al trattamento dei dati personali eseguito (...) **negli Stati membri** ai sensi del presente regolamento, **a condizione che non siano interessati i trattamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.**
2. Al trattamento dei dati personali eseguito dalla Commissione ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

*Articolo 42 septies*

**Responsabilità degli Stati membri riguardo al trattamento dei dati personali nei registri fallimentari nazionali**

1. **Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome della persona fisica o giuridica, dell'autorità pubblica, del servizio o di qualsiasi altro organismo designato dalla legge nazionale ad esercitare le funzioni di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, in vista della sua pubblicazione sul portale europeo della giustizia elettronica.**
2. **Gli Stati membri assicurano l'attuazione delle misure tecniche tese a garantire la sicurezza dei dati personali trattati nei registri fallimentari nazionali di cui all'articolo 20 bis.**

3. È compito degli Stati membri verificare che il responsabile del trattamento, designato dalla legge nazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, garantisca il rispetto dei principi della qualità dei dati, in particolare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati conservati nei registri fallimentari nazionali.
4. Gli Stati membri sono responsabili, ai sensi della direttiva 95/46/CE, della raccolta e della conservazione dei dati nelle banche dati nazionali e delle decisioni prese per rendere tali dati disponibili nel registro interconnesso consultabile attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

*Articolo 42 octies*

**Responsabilità della Commissione relativamente al trattamento dei dati personali**

1. La Commissione esercita le funzioni di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 conformemente alle sue responsabilità definite al presente articolo.
2. La Commissione definisce le politiche necessarie e applica le soluzioni tecniche del caso per adempiere alle proprie responsabilità entro i limiti della funzione di responsabile del trattamento.
3. La Commissione attua le misure tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali in transito, in particolare la riservatezza e l'integrità di qualsiasi trasmissione da e verso il portale europeo della giustizia elettronica.
4. Gli obblighi della Commissione lasciano impregiudicate le responsabilità degli Stati membri e di altri organismi relativamente al contenuto e al funzionamento delle banche dati nazionali interconnesse da essi gestite.

*Articolo 42 nonies*  
**Obblighi di informazione**

**Fatte salve le altre informazioni da fornire agli interessati ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione informa gli interessati, mediante pubblicazione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, circa il suo ruolo nel trattamento dei dati e gli scopi del trattamento dei dati.**

*Articolo 42 decies*  
**Conservazione dei dati personali**

**Per quanto concerne le informazioni provenienti da banche dati nazionali interconnesse, nessun dato personale degli interessati è conservato nel portale europeo della giustizia elettronica. Tutti questi dati sono conservati nelle banche dati nazionali gestite dagli Stati membri o da altri organismi.**

*Articolo 42 undecies*

**Accesso ai dati personali attraverso il portale europeo della giustizia elettronica<sup>66</sup>**

**[OPZIONE 1: I dati personali conservati nei registri fallimentari nazionali di cui all'articolo 20 *bis* sono accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica fintanto che restano accessibili ai sensi del diritto nazionale [e per un periodo non superiore a quello necessario]].**

---

<sup>66</sup> In occasione di una delle prossime riunioni verranno presentati gli aspetti tecnici dell'interconnessione dei registri fallimentari.

**[OPZIONE 2:<sup>67</sup> 1. I dati personali conservati nei registri fallimentari nazionali di cui all'articolo 20 *bis* sono accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, ma per un periodo non superiore a [3 mesi] dalla chiusura della procedura d'insolvenza nazionale che ha portato all'inserimento di tali dati nel registro. Ai fini del presente paragrafo, "chiusura" indica l'inizio del periodo di conservazione dei dati personali ai sensi del diritto nazionale.**

**2. Nonostante il paragrafo 1, laddove i dati personali di cui al paragrafo 1 si riferiscano all'interdizione professionale di un amministratore, tali dati sono accessibili per un periodo non superiore a [3 mesi] dalla scadenza dell'interdizione. ]"**

---

<sup>67</sup> In occasione di una delle prossime riunioni verranno presentati gli aspetti tecnici dell'interconnessione dei registri fallimentari.

(46) è inserito un nuovo articolo 44 *bis*:

*"Articolo 44 bis*

**Informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell'Unione**

1. Affinché le informazioni siano accessibili a tutti, gli Stati membri forniscono, nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio<sup>68</sup>, una **breve descrizione (...) della legislazione (...)** e delle (...) procedure nazionali **in materia di insolvenza**, in particolare riguardo agli elementi elencati all'articolo 4, paragrafo 2.<sup>69</sup>
2. Gli Stati membri aggiornano periodicamente dette informazioni.
3. **La Commissione rende pubbliche le informazioni riguardanti il presente regolamento."**

(47) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 45*

**Modifica degli allegati**

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui al presente articolo e all'articolo 45 *bis* al fine di modificare gli allegati A e C. **Nello svolgimento di questo compito la Commissione è assistita da un comitato di esperti nazionali.**

---

<sup>68</sup> GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

<sup>69</sup> Per aiutare gli Stati membri, la Commissione dovrebbe fornire loro un elenco di quesiti riguardanti la legislazione e le procedure nazionali in materia di insolvenza.

2. Per modificare l'allegato A e/o l'allegato C, gli Stati membri notificano alla Commissione le norme nazionali in materia di procedure d'insolvenza (...) **da inserire (...) nell'allegato A e/o le norme nazionali in materia di curatori fallimentari da inserire nell'allegato C**, accompagnate da una breve descrizione. La Commissione verifica se le norme notificate **in materia di procedure d'insolvenza** rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 (...) e/o **se le norme notificate in materia di curatori fallimentari rispettano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b)**. **In caso affermativo, la Commissione modifica l'allegato A e/o l'allegato C mediante atto delegato.**
  
3. **[Laddove uno Stato membro desidera che un certo tipo di procedura d'insolvenza inserito nell'allegato A, su sua richiesta, sia soppresso dall'allegato A o che un certo tipo di curatore fallimentare inserito nell'allegato C, su sua richiesta, sia soppresso dall'allegato C, ne dà notifica alla Commissione. Ricevuta tale richiesta dallo Stato membro, la Commissione sopprime dall'allegato A, mediante atto delegato, il tipo di procedura d'insolvenza indicato nella relativa richiesta o sopprime dall'allegato C, mediante atto delegato, il tipo di curatore fallimentare indicato nella relativa richiesta.]**
  
4. **Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche sostanziali<sup>70</sup> riguardanti le norme nazionali relative alle procedure d'insolvenza inserite nell'allegato A. La Commissione verifica se le norme modificate sono ancora conformi alle condizioni di cui all'articolo 1 e, in caso contrario, modifica l'allegato A mediante atto delegato. ]"**

---

<sup>70</sup> Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che le modifiche di cui alla presente disposizione sono quelle rilevanti per il mantenimento delle rispettive procedure d'insolvenza nel campo d'applicazione del regolamento.

(48) sono inseriti i seguenti articoli 45 *bis*, (...) 45 *ter* e **45 quater**:

*"Articolo 45 bis*

**Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 45 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 45 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 45 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 45 ter*

**(...) Interconnessione dei registri**

1. **(...) La Commissione adotta atti di esecuzione (...) che creano (...) l'interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20 ter. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>71</sup>.**
2. Nell'adottare o modificare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (...)<sup>72</sup>.
3. (...)
4. (...)

*Articolo 45 quater*

*Elaborazione e successiva modifica dei moduli uniformi*

1. **La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a elaborare e, se necessario, modificare i moduli di cui agli articoli 40 e 41. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.**
2. **Nell'adottare o modificare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011."**

---

<sup>71</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

<sup>72</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(49) (...) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 46**

***Clausola di riesame***

- 1. Entro ... [dieci anni dall'entrata in applicazione] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta di modifica del presente regolamento.**
- 2. [Entro ... [tre anni dall'entrata in vigore], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo uno studio sulle questioni transfrontaliere relative alla responsabilità e all'interdizione degli amministratori.]]"**

(50) (...) <sup>73</sup>

(...)"

---

<sup>73</sup> Il testo dell'articolo 46 *bis* è stato spostato all'articolo 42 *sexies*.

(51) l'allegato B è soppresso.

*Articolo 2*

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere da...[24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento], fatta eccezione per
  - a) **l'articolo 44 bis relativo alle informazioni sul diritto fallimentare nazionale (...) e dell'Unione**, che si applica a decorrere da ... [12 mesi dall'entrata in vigore];
  - b) **l'articolo 20 bis, paragrafo 1, relativo alla creazione dei registri fallimentari a livello nazionale, che si applica a decorrere da ... [36 mesi dall'entrata in vigore]; e**
  - c) **l'articolo 20 ter relativo all'interconnessione dei registri fallimentari nazionali, che si applica a decorrere da ... [48 mesi dall'entrata in vigore]. (...)**
3. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*